

## ALCUNE RIFLESSIONI SULLE NUOVE REGOLE PER I REVISORI LEGALI

Il D.Lgs. 135/2016 ha portato nuove, significative modifiche al precedente D.Lgs. 39/2010, mutuandole, in particolare, dai Principi di revisione e da varie norme deontologiche degli ordini professionali.

Si tratta di cambiamenti sostanziali che, facendo assurgere a norma di legge quelle che prima erano prassi, indubbiamente molto utili e professionalmente valide, tuttavia non obbligatorie per i non iscritti agli ordini.

Un esempio, veramente banale, per tutti: "l'indicazione della **sede del revisore legale** da indicare nella relazione" [novellato art. 14, comma 1° punto g) del D.Lgs. 39/2010]. Molti revisori, incaricati del solo controllo legale, hanno sempre redatto la relazione su propria carta intestata... ma altrettanti molti, invece, riportavano la relazione con l'intestazione della Società sottoposta al controllo legale dei conti, erroneamente, non essendo un organo sociale della società stessa.

Altro interessante argomento di riflessione riguarda lo **scetticismo professionale** che, in combinazione con il principio dell'indipendenza, rischia di mettere in crisi (deontologicamente ed eticamente) più di qualche collega che da anni, se non da decenni, svolge attività di controllo presso la stessa società, anche cooperativa; certamente il rischio derivante dalla familiarità (art. 10, comma 2 del D.Lgs. 39/2010) può compromettere una serena ed "onesta" applicazione dello scetticismo professionale, ora previsto per legge dall'art. 10 del Decreto citato. Non possiamo negare che sarà difficile applicare un atteggiamento più "dubitativo" nei confronti di un cliente che si conosce e del quale ci si fida da molti anni ... è naturale riporre fiducia nelle persone che da anni hanno condiviso con noi le attività di controllo, ancorché fossero l'oggetto del nostro controllo...

E che dire, infine, sui giudizi aggiuntivi, rispetto al "vecchio" Decreto 39/2010, relativamente alla **coerenza della relazione sulla gestione**, laddove "Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa

Segue

## IN PRIMO PIANO

A BOLOGNA

IL 12 DICEMBRE POMERIGGIO  
PRESSO UNIPOL BANCA

AVRA' LUOGO

LA CERIMONIA

DI CONSEGNA DEI PREMI  
QUADROFEDELE 2016

AI MIGLIORI BILANCI

DELLE COOPERATIVE ADERENTI  
A LEGACOOOP

nell'ambito del Convegno di  
Legacoop ER

"Cooperazione, investimenti per  
lo sviluppo e l'equità"

Presenzierà MAURO LUSETTI



SONO ANCORA  
DISPONIBILI  
ALCUNI POSTI

ALLA GIORNATA DI STUDIO  
DEL 28 NOVEMBRE SU:  
L'ANALISI DEL RISCHIO  
REATO 231

e

AL WORKSHOP DEL  
13 DICEMBRE SU:

IL BILANCIO D'ESERCIZIO  
2016 ED IL PROGETTO DI  
AGGIORNAMENTO DEI  
NUOVI OIC



DA QUESTO NUMERO  
IN APPENDICE  
"NOTE GIURIDICHE"  
IN TEMA DI SOCIETA'  
COOPERATIVE

a cura di FRANCESCO CAPPELLO

l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori" ed il rilascio di

una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale" [art. 14 comma 2°, lettere e) ed f) del D.Lgs. 39/2010]?

Certamente la nostra attività si dovrà ampliare di ulteriori conoscenze, anche più "intimamente" connesse all'attività della società controllata; ma soprattutto il revisore, così responsabilizzato, dovrà dedicare maggiore attenzione alla lettura critica ed alla comprensione della relazione del Consiglio di Amministrazione per poter esprimere un giudizio coerente con l'obiettivo del legislatore di migliorare la qualità dell'informativa societaria, e per far questo sarà importante ottenere il documento in tempi adeguati.

**Lorenzo Zambotto** ■

#### **WORKSHOP A TORINO SUL RENDICONTO FINANZIARIO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO**

Promosso da AIRCES e da Legacoop Piemonte ha avuto luogo il 9 novembre a Torino presso la sede di Legacoop dalle ore 14.15 alle ore 17.30 il workshop su "Il rendiconto finanziario del bilancio d'esercizio" con specifici riferimenti alle società cooperative.

All'incontro di studio hanno partecipato trentadue persone, tra quadri amministrativi, consulenti, commercialisti e sindaci di Cooperative piemontesi. Obiettivo del workshop era quello di illustrare le novità introdotte dalla direttiva 34/UE sul Rendiconto Finanziario, che dal Bilancio d'Esercizio 2016 sarà obbligatorio ai fini della valutazione della capacità di un'impresa di generare (o assorbire) risorse finanziarie e più in generale per controllare l'effettivo stato di salute dell'impresa.

Sono stati forniti ai partecipanti gli strumenti concettuali e operativi per la redazione del rendiconto finanziario mediante la presentazione di un "caso".

Segue

#### **A BOLOGNA WORKSHOP SU IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2016 E I NUOVI PRINCIPI CONTABILI**

Il 22 Novembre a Bologna presso la Torre Legacoop dalle ore 14.15 alle ore 17.30 avrà luogo un workshop su "IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2016 ED IL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ITALIANI" con specifici riferimenti alle società cooperative.

Obiettivo dell'incontro di studio organizzato da AIRCES e dalla Legacoop Bologna è quello di analizzare le principali novità relative al Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie d'impresе. L'art.12 del suddetto decreto ha demandato all'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) la definizione delle regole applicative e l'OIC ha avanzato un processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali di prossima emanazione. Saranno inoltre illustrati casi concreti e fornite indicazioni operative, con specifici riferimenti alle Società Cooperative.

Al workshop, accreditato dall'ODCEC di Bologna, al momento di andare in stampa erano iscritti 120 partecipanti tra soci AIRCES, commercialisti e quadri di cooperative, 10 in più dei posti disponibili, per cui le iscrizioni sono state chiuse e l'iniziativa sarà ripetuta **MARTEDI' 13 DICEMBRE** dalle ore 14.15 alle 17.30, sede, programma e relatori immutati. Questo il programma e i relatori-docenti del Workshop: cenni sulle principali modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015; i principi contabili nazionali oggetto di aggiornamento con focus su: la nuova veste del bilancio d'esercizio, le principali problematiche da affrontare e i criteri di valutazione; esemplificazioni sui concetti di costo ammortizzato e di attualizzazione; relazioneranno il Dott. **Marco Cevolani** e il Dott. **Michele Dodi** entrambi partner della Società di revisione Ria Grant Thornton. Introdurrà i lavori **Gigliola Zanaglia** dell'Ufficio Fiscale di Legacoop Bologna e concluderà **Gianni Braggia** presidente di AIRCES, che coordinerà i lavori. ■

Ha aperto i lavori il Presidente di Legacoop Piemonte **Giancarlo Gonella** per esprimere il suo apprezzamento per l'iniziativa e per la collaborazione con AIRCES che ha consentito l'organizzazione di 3 importanti convegni di studio nel corso del 2016.

**Gianni Bragaglia**, Presidente AIRCES, che ha coordinato i lavori, ha presentato il programma predisposto dall'Associazione per ottenere dal competente Ministero l'accreditamento per la formazione continua dei Revisori Legali che diventerà presto obbligatoria.

Ha infine concluso i lavori **Vito D'Ambrosio**, coordinatore AIRCES Piemonte, il quale ha ringraziato i relatori, i partecipanti, **Ettore Matinata** e quanti hanno collaborato attivamente alla realizzazione dell'evento, giudicato molto positivo. Ha inoltre assicurato l'impegno di AIRCES e LEGACOOP PIEMONTE per dare continuità alle attività di aggiornamento e formazione professionale per i revisori e per i quadri amministrativi delle cooperative, avviato nel 2016.

Questo il programma e i relatori del workshop: **Pierpalo Sedioli**, Partner di LaBase Revisioni srl di Forlì ha relazionato su "Il rendiconto finanziario: le norme di riferimento, l'OIC 10 e le novità introdotte dalla Direttiva 34/UE", "La tecnica di costruzione del rendiconto finanziario" e "La lettura e interpretazione del rendiconto finanziario", mentre **Gianluca Coluccio** e **Martino Cito**, partner Ria Grant Thornton rispettivamente di Torino e di Milano hanno espletato la "Valutazione dei crediti secondo il principio contabile OIC 15".

L'evento è stato accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. Il prossimo workshop previsto per la fine di gennaio 2017 sarà su: "PREVENZIONE ED EMERSIONE DELLA CRISI DI IMPRESA: RIFLESSIONI E INDICAZIONI OPERATIVE PER LE SOCIETA' CHE SI RISTRUTTURANO". Sull'iniziativa ci lavorano i soci **Ettore Matinata** e **Francesco Cappello**, quest'ultimo come commissario liquidatore di cooperative in L.C.A.

## ELEZIONI DELL'ODCEC DI BOLOGNA! PER SOLI 23 VOTI HA VINTO LA LISTA DI ALESSANDRO BONAZZI

Il 3 ed il 4 novembre si sono svolte, in tutta Italia, le elezioni per i rinnovi, per il quadriennio 2017/2020, dei Consigli dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili locali.

Particolarmente importante per Airces era il rinnovo del Consiglio dell'Ordine di Bologna, in quanto Ordine competente territorialmente per la concessione dei "crediti" degli eventi formativi che si svolgono a Bologna.

La Presidente uscente **Mirella Bompadre** avendo scelto di candidarsi alle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale nella lista Longobardi, ha passato la mano.

Due erano le liste presentate i cui candidati presidente **Alessandro Bonazzi** e **Antonello Montanari** hanno proposto due programmi elettorali con sostanziali differenze soprattutto in tema di formazione.

La presidenza AIRCES ha ritenuto il programma di Bonazzi più vicino alle finalità e ai valori della nostra associazione ed ha deciso di sostenerlo; dopo un primo incontro conoscitivo, il 28 ottobre è stato organizzato presso la Torre Legacoop, una riunione alla presenza di buona parte dei candidati della lista Bonazzi e di una decina di soci AIRCES iscritti all'Ordine di Bologna; successivamente è stata inviata una circolare ai soci aventi diritto di voto, per invitarli ad andare a votare e indicativamente per la lista n.2 - "Uniti per l'innovazione".

L'esito delle urne ha visto prevalere la lista di Bonazzi per 23 voti, ovvero 712 rispetto ai 689 della Lista Montanari.

Con i più vivi complimenti per il successo conseguito formuliamo all'amico **Alessandro Bonazzi** e alla sua squadra i migliori auguri di buon lavoro, con l'auspicio che i proficui rapporti di collaborazione raggiunti nel passato quadriennio abbiano a incrementarsi.

Un ringraziamento infine desideriamo inviare alla  
 ■ Presidente **Mirella Bompadre** per la fattiva e cordiale collaborazione. ■

## L'ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI PER LA FORMAZIONE CONTINUA AI REVISORI: LA RISPOSTA DI AIRCES

Il Decreto Legislativo 17 Luglio 2016, n. 135 riformula, fra l'altro, anche l'art. 5 del D.Lgs.39/2010 relativamente alla formazione continua per gli iscritti al Registro dei Revisori Legali, che, come noto, diventerà obbligatoria per tutti gli iscritti, sia "attivi" che "inattivi", a far data dal prossimo 1° gennaio 2017.

Il comma 7 del novellato articolo 5, prevede che possono richiedere l'accREDITamento allo svolgimento delle attività di formazione, gli enti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) numero di dipendenti adeguato a garantire, tenendo conto della struttura organizzativa, della articolazione territoriale e della esperienza professionale, la qualità della formazione offerta;
- b) comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale di studenti universitari, professionisti nell'ambito giuridico-economico e contabile, dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all'articolo 4;
- c) impiego, nell'attività di formazione, di docenti con una comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie di cui all'articolo 4;
- d) organizzazione ispirata a criteri di economicità della prestazione.

Di fatto noi riteniamo che AIRCES abbia tutti i requisiti per poter acquisire l'accREDITamento dal Ministero, quindi abbiamo chiesto alla Ragioneria Generale dello Stato, le modalità procedurali per la richiesta dell'accREDITamento; ecco la risposta: "La informiamo che non vi sono al momento indicazioni ufficiali circa le modalità di accREDITamento e di erogazione della formazione."

Aspettiamo! Nel frattempo la presidenza AIRCES ha proposto a DEMETRA, quale società di formazione del Movimento Cooperativo e a RIA GRANT THORNTON quale società specializzata nella revisione delle Società Cooperative, di attivare un "pool" per presentarsi congiuntamente al MEF, appena sarà nota la normativa per l'accREDITamento.



## PRESTITO SOCIALE DELLE COOPERATIVE: IL RIMBORSO NON È POSTERGATO

Due recenti sentenze, la più importante della Cassazione ed una interessante del Tribunale di Treviso, affermano, per strade diverse, ma complementari e convergenti, che al prestito sociale delle cooperative non può essere estesa la postergazione prevista nelle società di capitali per i finanziamenti dei soci.

È l'art. 2467 del Codice Civile che prevede che "Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito."

La norma, inquadrata nel Capo VII del Codice, relativamente alle Società a Responsabilità Limitata, è stata concepita per contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione e dell'utilizzo dell'istituto del finanziamento da soci in caso di difficoltà finanziarie, trasferendo, in tal modo, il rischio d'impresa sui creditori.

Tale norma è applicabile alle Società a Responsabilità Limitata, come detto, tuttavia alcune sentenze hanno trasferito, per analogia, la medesima applicazione anche nel caso di Società per Azioni, limitatamente a quelle che siano connotate da una struttura che replichi, di fatto, le caratteristiche delle S.r.l. (compagini familiari, modeste dimensioni della società, apporto lavorativo dei soci...).

Ci si è posti la domanda se il principio espresso dall'art. 2467 c.c. è applicabile anche alle Società Cooperative in virtù delle previsioni dell'art. 2519 che rimanda, per quanto non applicabile alle società cooperative, alla normativa della S.p.A. e, in casi ben delineati, a quelle delle S.r.l.

Al quesito abbiamo trovato risposta nella sentenza del Tribunale di Treviso datata 19 gennaio 2015 laddove il Giudice conclude: "La struttura della società cooperativa è tale da far ritenere che il ruolo del capitale all'interno di essa sia parzialmente diverso rispetto alla società lucrativa, finalizzato com'è ad una gestione mutualistica e che non sia completamente assimilabile il prestito sociale coo-

Segue

## ATTIVITA' 231

perativo con il finanziamento di cui all'art. 2467 c.c.”

Ma è con la sentenza n. 10509/2016 della Corte di Cassazione che definitivamente viene enfatizzata la differenza sostanziale tra società con scopo di lucro e con scopo mutualistico proprio come limite di demarcazione per l'applicabilità o meno dell'art. 2467 c.c.

Il principio del voto capitaro, la variabilità e le limitazioni del capitale sociale, sono la dimostrazione che, seppure su base democratica, il singolo socio, ancorché prestatore, non riveste una posizione dominante, ed il prestito sociale non produce l'effetto di trasferire il rischio d'impresa ai terzi: “ritiene quindi il Collegio illegittima l'applicazione della regola della postergazione, siccome ispirata dalla descritta ratio, anche alle cooperative, rette da taluni principi - estranei se non contrapposti a quelli imperanti nelle società lucrative - come quello dello scopo mutualistico (art. 2511 c.c.), della variabilità dei soci e del capitale (artt. 2511 e 2524 c.c.), della parità di peso del voto tra i soci (art. 2538, comma 2, c.c.) e del tetto massimo alla partecipazione sociale (art. 2525 c.c.): principi tutti, concorrenti a contenere, se non sminuire, l'influenza del singolo socio sulle scelte gestionali dell'impresa...”.

Per maggiori approfondimenti rimandiamo al n. 11-12/2016 della Rivista “Cooperative ed Enti Non Profit” – l'articolo dell'Avv. **Pier Luigi Morara** “Per la Cassazione la postergazione ex art. 2467 c.c. non è applicabile al prestito sociale delle cooperative”.

**ENTRO IL 30 NOVEMBRE TUTTI I REVISORI LEGALI DEVONO VERIFICARE CHE NELLA ANAGRAFICA PERSONALE DEL REGISTRO SIA RIPORTATA LA PROPRIA PEC**

(POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)

COLORO I QUALI NON AVESSERO ANCORA ATTIVATO LA CASELLA PEC "personale" devono provvedere a inserirla nella anagrafica del REGISTRO... entro la fine del mese.

**SONO PREVISTE SANZIONI**  
per gli inadempienti.

**CONSENSI E APPREZZAMENTI DEI PARTECIPANTI ALLE GIORNATE DI STUDIO PER I COMPONENTI DI ODV 231**

Il 18 ottobre e l'8 novembre u.s. a Bologna si sono svolte regolarmente le due giornate di studio per i componenti degli organismi di vigilanza 231 delle società cooperative.

I partecipanti sono stati come previsto 30 per ogni giornata, quasi gli stessi ovvero con poche variazioni tra la prima e la seconda giornata.

Il programma è stato svolto regolarmente e con successo; unanimi sono stati i consensi e gli apprezzamenti per i relatori-docenti: Dott. **Paolo Maestri** di Unilab Consulenze Aziendali e Ing. **Matteo Bottonelli** di AD&D Consulting.

Molto apprezzato anche l'intervento nella seconda giornata su “Funzioni dell'ODV e spunti giurisprudenziali” dell'Avv. **Pierluigi Morara** dello Studio Legale BLF di Bologna. ■

\*\*\*

**28 NOVEMBRE – GIORNATA DI STUDIO SULL'ANALISI DEL RISCHIO REATO D. LGS 231/2001**

Al momento di andare in stampa sono 5 o 6 i posti ancora disponibili per partecipare alla Giornata di studio su “L'analisi del rischio reato 231” che avrà luogo lunedì 28 novembre 2016 a Bologna presso la Torre Legacoop dalle ore 9.15 alle ore 17.30. Obiettivo dell'evento formativo è quello di approfondire le tecniche e le metodologie per la mappatura dei processi sensibili e la successiva valutazione del rischio di ciascun reato presupposto in relazione al MOG da predisporre o predisposto a livello aziendale.

Questo il programma della giornata suddiviso in 4 moduli: modulo A – L'analisi del rischio reato nei Codici di Comportamento delle Associazioni; modulo B – Metodologia generale per l'analisi dei rischi reato ex D.Lgs. 231/2001; modulo C – Applicazione della metodologia proposta e modulo D – Esercitazione pratica.

Aprirà i lavori **Igor Skuk** di Legacoop Emilia Romagna e concluderà **Gianni Bragaglia** Presidente AIRCES che coordinerà i lavori. I docenti saranno l'Ing. **Dino Bogazzi** di Roma e il Dott. **Alberto Rivieri** di Milano, componenti del Comitato Tecnico Scientifico per ODV 231 di AIRCES e LEGACOOP EMILIA ROMAGNA. ■

## APPENDICE

### NOTE GIURIDICHE IN TEMA DI SOCIETA' COOPERATIVE

A cura di Francesco Cappello - Revisore Legale e Dottore Commercialista a Torino e Cuneo

Da questo numero del Notiziario abbiamo deciso di inserire un'appendice di informazione giuridica sulle cooperative che sarà redatta dal socio **Francesco Cappello**.

Invitiamo gli associati a farci avere il loro parere nel merito ed eventualmente a segnalarci notizie relative a casi ed esperienze di carattere giuridico-economico.

#### **Responsabilità del socio di società cooperativa a responsabilità limitata**

*La Corte di Cassazione, con Sentenza dell'8 agosto 2016, n. 16622, ha affermato che in una società cooperativa a responsabilità limitata, è legittima la clausola statutaria nella quale si preveda l'obbligo dei soci di rimborsare alla società tutte le spese e gli oneri per il funzionamento della stessa cooperativa. Detta clausola non vale infatti a rendere illimitata la responsabilità dei soci verso i terzi e non incide quindi sulla tipologia societaria, limitandosi a regolarne unicamente i rapporti interni. Infine, tale clausola appare compatibile con la realizzazione dell'oggetto sociale, configurando una prestazione accessoria ad esso funzionale.*

#### **La riduzione del capitale nelle società cooperative**

*La Fondazione dei Dottori Commercialisti ha pubblicato, sul finire di settembre, un documento volto a illustrare le implicazioni relative alla riduzione del capitale nelle società cooperative, nonché il ruolo dell'organo di controllo in tale circostanza. Al riguardo è opportuno sin da subito ricordare il noto principio generale contenuto all'art. 2519 c.c., in base al quale, alle società cooperative, si applicano, nei limiti di compatibilità, le disposizioni sulla s.p.a., nonché l'altrettanto nota eccezione prevista nel secondo comma della stessa previsione, in forza della quale, l'atto costitutivo può prevedere, sempre nei limiti di compatibilità, le disposizioni dettate per le s.r.l., qualora rispettino certi parametri dimensionali. In tema di riduzione del capitale, sia nella cooperativa s.p.a. che nella cooperativa s.r.l., l'esercizio del doveroso potere sostitutivo di convocazione dell'assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti spetta esclusivamente al collegio sindacale (o sindaco unico). Per contro, non superano il vaglio di compatibilità le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo, dell'art. 2446 c.c. e dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 2482-bis c.c... Pertanto se il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, i soci della cooperativa, dopo essere stati convocati e informati adeguatamente dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, possono rinviare sine die la decisione di riduzione del capitale.*

#### **Fallibilità e mancanza dello scopo di lucro**

*La Corte di Cassazione, con sentenza del 13 giugno 2016, n. 14250, depositata il 12 luglio 2016, ha chiarito che la mutualità prevalente non implica la mancanza dei requisiti per l'assoggettabilità al fallimento della società cooperativa. La Suprema Corte ha infatti precisato che lo scopo di lucro non è elemento essenziale per la qualità di imprenditore commerciale, essendo rilevante invece l'obiettivo economicità – intesa come proporzionalità fra ricavi e costi – dell'attività d'impresa esercitata dalla società cooperativa, anche se svolta solo nei confronti dei soci. Il carattere imprenditoriale è quindi riconosciuto anche in assenza dello scopo di lucro (lucro soggettivo), mentre l'economicità (lucro oggettivo), non incompatibile con il fine mutualistico, comporta l'assoggettabilità al fallimento in caso di insolvenza.*

**Il socio non è legittimato a chiedere il risarcimento per i danni indiretti**

*Il Tribunale di Torino, con Sentenza del 18 aprile 2016, ha affermato che il diritto alla conservazione del patrimonio sociale spetta alla società e non al socio. Quest'ultimo possiede sicuramente un interesse nella materia ma la lesione dello stesso non configura un danno diretto, il quale è essenziale per poter esperire un'azione individuale di responsabilità nei confronti degli amministratori. Nel caso de quo, il socio di una cooperativa conveniva in giudizio gli amministratori e il revisore della società per il danno derivante dal comportamento dei soggetti citati: gli stessi non avrebbero manifestato lo stato di insolvenza in cui versava la società e attivato tempestivamente le procedure concorsuali. Il Tribunale di Torino – riprendendo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con Sentenza 8458/2014 – sottolinea come il danno subito sia di tipo indiretto, il quale non può rientrare nella fattispecie descritta dell'art. 2395 c.c., infatti, a norma di tale articolo, il terzo è legittimato a esperire azione di responsabilità – anche dopo il fallimento – al fine del risarcimento del danno subito nella propria sfera individuale derivante direttamente dal comportamento dell'amministratore e non (indirettamente) dal pregiudizio che ha colpito l'ente. Tale orientamento è stato confermato anche dal Tribunale di Torino con Sentenza del 17 giugno 2013, ma con riferimento alle società di persone. Pertanto, il socio non è legittimato ad esercitare l'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. per il risarcimento di danni indiretti dovuti dal comportamento doloso o colposo degli amministratori.*

□

**QUADROFEDELE - NOTIZIARIO AIRCES ON LINE - Direttore Responsabile: Giovanni Braglia****N. 11 - NOVEMBRE 2016****Questo numero è stato chiuso il 15/11/2016 - Prossima uscita 15 dicembre 2016**